



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/07/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Odone Edda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	A
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	P
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2019-184 INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI
GENOVA ZONE DI PARTICOLARE VALORE
ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016
PER INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL
CENTRO STORICO

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato, dott.ssa Paola Bordilli,

Vista la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante: "Testo unico in materia di commercio" e s.m.i., che persegue, tra le altre, finalità di salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale nonché di promozione dell'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17/11/2012 e s.m.i.: "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)" e s.m.i.;

Considerato che la Regione Liguria con varie disposizioni sia normative che programmatiche intende promuovere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004: Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 52 che consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- Il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#)" ed in particolare l'art. 1 comma 4 il quale stabilisce che: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente Soprintendente del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico, e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni";

- Il D. Lgs. 59 del 26/03/2010: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Richiamate la Deliberazione della Giunta Regionale n. 508 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 assunte entrambe in data 29 giugno 2018, di approvazione dell'intesa tra Regione Liguria,

Comune di Genova e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova relativa alla individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

Atteso che

- l'area del centro storico individuata ospita il sistema dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove di Genova che costituiscono Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO;

- la predetta area necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a determinarne l'iscrizione a tale esclusivo elenco e soprattutto per contribuire in questo modo a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socio-culturale del Centro Storico Genovese;

- tale tutela si incontra già nella formulazione dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) per trovare definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;

- il comma 1-bis dell'art.52, oltre a quanto sopra stabilito, fa altresì esplicito riferimento all'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in accordo con le convenzioni UNESCO di cui all'art.7 bis del Codice, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione;

Atteso che le amministrazioni firmatarie dell'intesa hanno condiviso con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio l'opportunità di estendere il perimetro dell'intesa sottoscritta il 6 luglio 2018 in coincidenza con le aree storiche di San Teodoro del Municipio II;

Vista la nota del 13 giugno 2019 della Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria sulla rilevanza storico artistica dell'area di San Teodoro atteso che:

- tale zona è ciò che rimane dell'antico nucleo del sestiere di S. Teodoro, le cui prime notizie documentate risalgono all'XI secolo. Il borgo, esterno alle mura cittadine si configurava come centro di via lungo le mulattiere che da Genova, attraverso la val Polcevera si dirigevano verso il ponente e l'entroterra. Risulta pertanto essere l'antica porta di Genova e la naturale prosecuzione monumentale e paesaggistica al di fuori del Centro Storico di Genova delle aree di Pré e della Comenda;

- comprende al suo interno edifici storici tutelati per il loro notevole interesse culturale, quali:

- ✓ il Palazzo del Principe che Andrea Doria fece costruire nel 1530 nella zona di Fassolo, appena all'esterno della cinta muraria nel quale ospitò ambasciatori e capi di stato, tra i quali l'imperatore Carlo V e nel 1548 Filippo II e ancora nell'Ottocento la villa ospitò Napoleone Bonaparte, Vittorio Emanuele II e Giuseppe Verdi. Oggi ancora di proprietà degli eredi Doria Pamphili, la villa del Principe e il suo parco sono aperti al pubblico come istituzione museale;
- ✓ la Chiesa della SS. Trinità e San Benedetto al Porto, adiacente al palazzo del Principe, in origine parte di un monastero di monache cistercensi, che verso la fine del Cinquecento venne

trasformata nella cappella gentilizia della famiglia Doria, ed eretta in parrocchia (1596) All'interno, a tre navate nonostante le ridotte dimensioni, sono conservate pregevoli opere d'arte, tra cui la statua lignea della Madonna del Rimedio (XVII secolo) e dipinti di Domenico Cresti, detto il "Passignano" (Miracolo di S. Benedetto), Giovanni Andrea De Ferrari (Santi Trinitari in adorazione della Madonna del Rimedio);

- ✓ palazzo Morozzo della Rocca - Via Amba Alagi, storico palazzo costruito nel 1952, che seppur non sia sottoposto a tutela, rappresenta uno splendido esempio di architettura moderna dell' Architetto Robaldo Morozzo della Rocca;
- ✓ il palazzo detto "lo Scoglietto", oggi conosciuto come, Villa Rosazza costruito nel XVI secolo alle pendici della collina dalla famiglia Di Negro all'epoca affacciato sul mare e con un grande parco sul colle retrostante, oggi sede della scuola di danza "Russian Ballet";
- ✓ il mercato Storico Comunale di Piazza Di Negro nella classica struttura metallica che caratterizza i mercati dell'epoca;

Rilevato inoltre che l'area portuale antistante il quartiere compresa tra piazza Principe e la Lanterna, nella quale si trovano due importanti infrastrutture legate al traffico passeggeri, la Stazione Marittima di Ponte dei Mille, costruita tra il 1926 e il 1930 e quella di Ponte Andrea Doria, costruita nel 1932 e ricostruita nel 1950, è oggi dedicata quasi esclusivamente al traffico dei passeggeri e quindi ad alta valenza turistica;

Atteso che la descritta disciplina legislativa tende a contemperare da un lato l'imprescindibile interesse generale della tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e dall'altro gli interessi correlati allo sviluppo della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, che costituiscono le garanzie nei confronti di un altro importantissimo settore di interesse che deve garantire i livelli di crescita economica, dei posti di lavoro, di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell'imprenditoria – specie di quella che rappresenta la piccola e media impresa;

Dato atto che le parti firmatarie avevano previsto la possibilità di una eventuale integrazione e/o modifica dell'intesa al fine della miglior definizione della stessa;

Sentiti il competente soprintendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, La Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare integrazioni al Paragrafo 4 dell'intesa - PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA come di seguito: "Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona in data 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell'intesa viene esteso all'area di San Teodoro come da planimetria allegata."

Ritenuto inoltre opportuno, apportare al Paragrafo 5 dell'intesa: "NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC " le seguenti variazioni:

1. Modificare il secondo punto: *“Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici di generi alimentari in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all’art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.”* eliminando l’inciso “generi alimentari” dall’enunciato.

Trattandosi di attività di vendita e/o somministrazione non presidiate, che all’interno dell’area tutelata risultano fortemente collegate a fenomeni di deterioramento del territorio, percezione di abbandono e di insicurezza e risultano ostative rispetto ai processi di riqualificazione in atto, l’interpretazione sistematica del periodo porta alla inevitabile conclusione che l’inciso “generi alimentari” sia riferito all’attività di somministrazione e non anche a quella di vendita. Sarebbe infatti privo di ragionevolezza il divieto di vendita mediante distributori automatici con riferimento ad una sola categoria merceologica (non alimentare) in quanto la ratio di tale divieto non risiede nella categoria merceologica e/o nel prodotto offerto bensì nelle particolari modalità di erogazione che risultano in contrasto con le motivazioni e gli obiettivi strategici dell’intesa.

Il punto viene quindi modificato come segue: *“Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all’art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.”*.

2. Integrare il punto dodici: *“Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di vendita dell’usato ad eccezione dell’abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione.”* inserendo le fattispecie dei libri e dei dischi.

Il punto viene quindi modificato come segue: *“Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di vendita dell’usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione.”*

3. Modificare il punto tredici, riguardante la vendita di prodotti a base di cannabis eliminando dal testo l’inciso *“in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico”*.

Il punto viene quindi modificato come segue: *“Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati”*.

Rilevato che l’attuale formulazione del Paragrafo 8 dell’intesa: *“ZONE IN CUI LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO”* stabilisce che *“..... tutti i locali, a piano strada e non, di un fabbricato che ricada anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti”*, nel caso di immobili con doppio affaccio, su vie di cui una in zona rossa e l’altra in zona grigia, condurrebbe a trattamenti differenti per esercizi commerciali posti nella medesima via a seconda di come è la conformazione del fabbricato nel quale è ubicato l’esercizio commerciale ;

Atteso che, al fine di evitare distorsioni nell’applicazione del regime autorizzativo occorre quindi individuare nell’unità immobiliare come catastalmente definita e non nell’intero fabbricato, la porzione di immobile cui applicare il regime più stringente e che, pertanto, al succitato Paragrafo 8, il secondo periodo venga sostituito come di seguito:

“Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.”

Ritenuto inoltre di apportare al Paragrafo 9 dell'intesa: "REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO" le seguenti modifiche:

- Al primo punto, precisare che per la vendita di acque minerali non è indispensabile la certificazione di qualità; il punto viene quindi così modificato: *“esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, **fatta eccezione per le acque minerali**; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.”*;
- Al secondo punto, esonerare dal divieto di vendita di prodotti per l'igiene della persona le erboristerie, per le quali il titolare ha un titolo che garantisce sulla qualità dell'offerta e le profumerie; il punto viene quindi così modificato: *“esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i., **fatta eccezione per le erboristerie e le profumerie**”*

Ritenuto, per omogeneità con quanto stabilito al Paragrafo 8, che al Paragrafo 10: "ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A" il secondo periodo venga sostituito come di seguito:

“Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.”

Considerato inoltre che si ritiene opportuno integrare il Paragrafo 11 dell'intesa: "DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'" prevedendo alcune prescrizioni anche per i locali temporaneamente non utilizzati aggiungendo quanto segue:

- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
- alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
- all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
- alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto, quindi, di procedere alla modifica dell'intesa approvata con deliberazioni n. 508 e n. 136 entrambe approvate in data 29 giugno 2018 rispettivamente dalla Regione e dal Comune di Genova, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, e sottoscritta in data 6 luglio 2018 rivisitando il perimetro, integrando e modificando il testo come sopra indicato;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la ridefinizione del perimetro, le modifiche ed integrazioni del testo dell'Intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Genova approvata con deliberazioni n. 508 e n. 136 entrambe in data 29 giugno 2018 rispettivamente dalla Regione e dal Comune di Genova e sottoscritta in data 6 luglio 2018, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, analiticamente illustrate nelle premesse di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che la modifica dell'Intesa sarà sottoscritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal Sindaco o da suo delegato, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

3) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali;

4) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Vice Segretario Generale
Edda Odone



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 150 4 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-261 DEL 26/06/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI GENOVA ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016 PER INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Modifiche intesa;
- 2) Perimetrazione decoro urbano.

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego

MODIFICHE ALL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 6 LUGLIO 2018

(D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 ARTICOLO 52)

TRA

- **REGIONE LIGURIA**, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, , Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica. Andrea Benveduti
- **COMUNE DI GENOVA**, rappresentato dal Sindaco o suo delegato
- **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

PREMESSO CHE

- l'area del Centro Storico Genovese ospita il sistema dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove di Genova che costituiscono Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO;
- la predetta area necessita di una particolare attenzione e cura per la conservazione dei caratteri salienti che hanno contribuito a determinarne l'iscrizione a tale esclusivo elenco e soprattutto per contribuire in questo modo a tramandare alle future generazioni i valori della tradizione e della memoria intimamente connessi alla realtà socio-culturale del Centro Storico Genovese;
- tale tutela si incontra già nella formulazione dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) per trovare definitiva conferma nell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 222 del 25/11/2016;
- considerato che il comma 1-bis dell'art.52, oltre a quanto sopra stabilito, fa altresì esplicito riferimento all'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in accordo con le convenzioni UNESCO di cui all'art.7 bis del Codice, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione.

In data 6 luglio 2018 le parti hanno sottoscritto una intesa con l'espressa finalità di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata.

Il **Paragrafo 14**: “GESTIONE DELL’INTESA” prevede tra l’altro che *“Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione”*;

Ciò premesso le parti congiuntamente, dopo una prima fase di applicazione, ritengono opportuno introdurre alcune modifiche ed integrazioni al testo sottoscritto e precisamente:

PARAGRAFO 4 - PERIMETRO TERRITORIALE DELL’INTESA

Il Paragrafo 4 viene integrato come di seguito: “Vista la relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del 13 giugno 2019, il perimetro territoriale dell’intesa viene esteso all’area di San Teodoro come da planimetria allegata.”

PARAGRAFO 5 - NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E’ INTERDETTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO

Vengono modificati i punti seguenti eliminando le parti barrate e inserendo le parti in grassetto:

- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici ~~di generi alimentari~~ in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all’art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di vendita dell’usato ad eccezione di **libri, dischi**, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo, oggetti da collezione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati ~~in campo alimentare, cosmetico e nutrizionale con effetto farmaceutico~~;

PARAGRAFO 8 - ZONE IN CUI LE ATTIVITA’ ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

Il secondo periodo viene sostituito come di seguito:

“Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.”

PARAGRAFO 9 - REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

Vengono aggiunte le parti in grassetto:

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, **fatta eccezione per le acque minerali**; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. 1/2007 e s.m.i., **fatta eccezione per le erboristerie e le profumerie.**

PARAGRAFO 10 - ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A.

Il secondo periodo viene sostituito come di seguito:

“Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.”

PARAGRAFO 11 - DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Si integra il punto aggiungendo quanto segue:

- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
 - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
 - all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Paragrafo 13. SANZIONI

Alla fine del paragrafo si toglie il punto e si aggiungono le seguenti parole: "per un periodo di un anno dalla revoca del titolo."

Genova, lì _____

REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica.

Andrea Benveduti

COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o suo delegato

C:\Users\B640225\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.IE5\U8RP5TMD\2019_DL_0000261_Modifica_Allegato__Intesa_Comune_3_LUG_2019(1).do
cx5



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-261 DEL 26/06/2019 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI GENOVA ZONE DI
PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016 PER
INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO
STORICO**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

04/07/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 4 0	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-261 DEL 26/06/2019	

OGGETTO: INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI GENOVA ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016 PER INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 04/07/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-261 DEL 26/06/2019 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI GENOVA ZONE DI
PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016 PER
INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO
STORICO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/07/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 4 0 N. 2019-DL-261 DEL 26/06/2019 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE INTESA REGIONE COMUNE DI GENOVA ZONE DI
PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO – ART. 1, COMMA 4, D.LGS N. 222/2016 PER
INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL CENTRO
STORICO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi atti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

04/07/2019

Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giuseppe Materese